



DI FRANCESCO STOLFA \*

**C**on la circolare n. 4 del 29 dicembre 2016, l'Ispettorato nazionale del lavoro interviene per la prima volta a fornire chiarimenti sul nuovo contenzioso amministrativo così come in parte ridisegnato dall'art. 11 del dlgs 14 settembre 2015, n. 149, uno dei decreti attuativi del c.d. Jobs act, che ha profondamente modificato gli artt. 16 e 17 del dlgs 124/2004. La circolare era molto attesa perché si sperava riuscisse a sciogliere alcuni nodi che la riforma del 2015 ha lasciato irrisolti. È opportuno, comunque, fare un passo indietro. La riforma del 2015 ha incontrato il favore degli operatori professionali e delle imprese in quanto affronta e risolve in radice un problema particolarmente delicato che era emerso in sede applicativa con il vecchio testo del 2004 che, da un lato, prevedeva la possibilità di ricorrere (non solo in sede giudiziaria ma anche) in via amministrativa contro le ordinanze ingiuntive emesse dalle Direzioni territoriali del lavoro ma, d'altro canto, prevedeva anche espressamente (e inequivocabilmente) che tale ricorso, nei casi in cui si contendesse della qualificazione del rapporto (art. 17), sospendeva semplicemente il termine (di 30 giorni) per l'impugnazione in sede giurisdizionale. Ne era derivato un grave disagio per gli ope-

L'analisi dell'Ancl sui chiarimenti arrivati dall'Ispettorato nazionale

## Ricorsi, regole al restyling

### Novità in tema di legislazione sociale e lavoro

ratori che, in caso di rigetto del ricorso amministrativo, avevano a disposizione, per presentare l'opposizione al giudice (dei 30 previsti dalla legge) solo i giorni residui non decorsi prima della presentazione del ricorso amministrativo. L'inconveniente non sussisteva nel caso di ricorso al direttore della Direzione regionale del lavoro avverso le ordinanze ingiuntive aventi ad oggetto altre violazioni (non riguardanti cioè la sussistenza o la qualificazione del rapporto) in quanto l'art. 16 prevedeva, invece, più semplicemente e correttamente, che il termine per il ricorso al giudice decorreva solo alla conclusione della fase amministrativa. La riforma ha risolto questo problema tagliando la testa al toro, cioè eliminando ogni possibilità di ricorso amministrativo avverso l'ordinanza ingiuntiva che, quindi, ora, può essere opposta solo in sede giurisdizionale. La cosa riguarda direttamente anche i Consulenti del lavoro in quanto, come noto, ai sensi dell'art. 6, comma 9 del dlgs 1 settembre 2011, n. 150 l'opponente, nel giudizio di primo grado, può costituirsi di persona (cioè senza patrocinio di un avvocato), quindi anche con l'assistenza del proprio Cdl. Con il nuovo testo degli artt. 16 e 17, quindi, il ricorso amministrativo può essere proposto solo contro gli «atti di accertamento compiuti dagli ispettori del lavoro, da quelli degli enti previdenziali e assistenziali

nonché dagli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che rilevano violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Ciò che occorre sottolineare, però, è che, mentre per gli atti di questi ultimi agenti e ufficiali di polizia giudiziaria diversi dagli ispettori lavoro e dagli ispettori degli enti previdenziali o assicurativi, l'art. 16 prevede sempre la possibilità di un ricorso amministrativo alla sede territorialmente competente dell'Incl, qualunque sia il loro contenuto, invece, per gli atti di accertamento compiuti dagli ispettori del lavoro e da quelli degli enti previdenziali ed assicurativi, il ricorso amministrativo deve essere rivolto al Comitato sui rapporti di lavoro (art. 17) ma solo se abbia ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro. Per gli altri atti degli ispettori Inl, Inps e Inail non sussiste, quindi, per il presunto contravventore, alcuna tutela giurisdizionale amministrativa se non il bando diretto a presentare scritti difensivi e ad essere ascoltato di persona dalla medesima autorità precedente ex art. 18, legge 689/1981. Resta ferma, inoltre, la possibilità di proporre i ricorsi amministrativi previsti dagli ordinamenti degli enti previdenziali e assicurativi ma solo per contestare i crediti accertati, non le sanzioni amministrative. Su questo diverso regime impugnatorio che emerge dal testo legislativo, la circolare Inl

in commento non dice nulla, limitandosi a rilevare che il ricorso ex art. 16 è riservato «agli atti del personale ispettivo diverso da quello dell'Ispettorato, atteso peraltro che rispetto agli atti adottati da questi ultimi va utilizzato il diverso ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro». Non evidenzia, cioè, la circolare che ciò è vero solo per gli accertamenti inerenti la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro. Poco oltre, però, quando esamina il ricorso ex art. 17, richiama tale competenza limitata precisando che esso può essere proposto dallo ispettori «in ordine alle medesime censure». Il quadro complessivo che emerge dalla riforma presenta, dunque, novità piuttosto rilevanti sulle quali la circolare, in verità, si sofferma poco. Da un lato, infatti, viene eliminata in radice, la possibilità di ricorrere in via amministrativa avverso i provvedimenti emessi dagli organi ispettivi aventi natura di titolo esecutivo (ordinanze-ingiunzione), dall'altro si crea un procedimento impugnatorio in via amministrativa generalizzato solo per gli atti di accertamento adottati da quelli che potremmo definire agenti o ufficiali di polizia giudiziaria non specializzati, diversi cioè da quelli operanti nell'ambito dell'Ispettorato nazionale del lavoro ovvero di enti previdenziali e assicurativi. Il fine perseguito dal legislatore con tale innovazione

è espressamente dichiarato nel testo normativo il cui incipit recita testualmente «al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa». Per gli atti compiuti dagli ispettori specializzati (Inl, Inps, Inail), invece, il procedimento giurisdiziale amministrativo vero e proprio è limitato ai soli provvedimenti a contenuto complesso che implicano, cioè, una valutazione (prevalentemente giuridica) della natura del rapporto di lavoro. Per il resto la procedura dei due ricorsi non si discosta da quanto previsto dalla normativa previgente, salvo nella individuazione dell'organo competente che, per il ricorso ex art. 16, avverso gli atti degli ispettori non specializzati, è ora il direttore della sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del lavoro mentre per il ricorso ex art. 17 resta il Comitato per i rapporti di lavoro la cui composizione però prevede ovviamente la presenza (e la presidenza) del medesimo direttore.

\* Ufficio Legale Ancl-Su

Pagina a cura  
DELL'UFFICIO STAMPA  
E RELAZIONI ESTERNE  
DELL'ANCL,  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
CONSULENTI DEL LAVORO  
Tel: 06/5415742  
www.anclsu.com

#### LE INDICAZIONI PER GLI ENTI BENEFICIARI

### Fondi 5x1000, procedura di accesso rivista

La legge n. 190-2014 ha confermato in forma stabile la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno di determinate categorie di soggetti. Nello specifico sono interessati alla normativa i seguenti enti:

- enti del volontariato di cui alla legge 266/1991 ovvero: onlus (art. 10 del dlgs 460/1997); organizzazioni non governative (ong) di cui alla legge n. 49-87; cooperative sociali di cui alla legge n. 381-91 iscritte nel relativo Albo nazionale; associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali (articolo 7, commi da 1 a 4, legge 383/2000); associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall'articolo 10 del dlgs n. 460/1997;
- associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni che possiedono i requisiti di cui al dm del 02-04-2009 e che esercitano una rilevante attività di interesse sociale (avviamento allo sport di giovani e di soggetti svantaggiati);
- altre tipologie di enti: enti della ri-

cerca scientifica e dell'università; enti della ricerca sanitaria; sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente; finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (art. 23 del 98/2011). Per gli enti beneficiari del cinque per mille dal corrente anno è stata semplificata la procedura per l'accesso ai fondi e, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 5/E del 31 marzo 2017, il percorso da seguire è il seguente:

- iscrizione automatica degli enti: è stata prevista l'iscrizione automatica e la previsione di un elenco permanente per l'anno 2017 al fine di semplificare gli adempimenti (in buona sostanza per gli enti regolarmente iscritti, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, viene meno l'onere di presentare tutti gli anni la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da presentarsi entro il 30 giugno ad opera del legale rappresentante);
- elenco predisposto dall'Agenzia delle entrate: i suddetti enti sono inseriti

automaticamente, a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione, in un apposito elenco che sarà integrato, aggiornato e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ogni anno (eventuali errori o variazioni dell'elenco degli iscritti potranno essere segnalati entro il 22 maggio 2017 (se per esempio gli errori si riferiscono ai dati anagrafici è possibile presentare il modello Iva AA/7/10 e AA/5/6);

- dichiarazione sostitutiva legale rappresentante: rimane l'obbligo di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2017 in caso di variazione del rappresentante legale;
- enti che richiedono per la prima volta l'accesso al beneficio ovvero per quelli che non sono inseriti nell'elenco di cui al punto precedente: per tali soggetti rimane in essere l'iscrizione con la procedura ordinaria (presentare la domanda d'iscrizione in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato all'Agenzia delle entrate entro il termine massimo del 8 maggio 2017 e presentare entro il 30 giugno

2017 all'Agenzia delle entrate, a cura del rappresentante legale, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesta il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo allegando copia fotostatica di un valido documento d'identità (le Associazioni sportive dilettantistiche devono presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà all'Ufficio del Coni sempre entro il termine del 30 giugno 2017). Per i soggetti che non provvedono alla presentazione della domanda d'iscrizione entro i termini stabiliti ovvero per coloro che omettono la presentazione della dichiarazione sostitutiva o per i soggetti che, pur avendo presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini, omettono di allegare la copia del documento d'identità, entro la data del 30 settembre 2017 è prevista la possibilità di procedere alla regolarizzazione ricorrendo ad una sorta di ravvedimento operoso che prevede il versamento di una sanzione pari a euro 250 con codice tributo 8115 tramite modello F24.

Celeste Vivenzi